



COMUNE DI RIETI

SETTORE III - Servizi Assicurativi
Determinazione n. **1141** del **11/05/2022**

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, per l'affidamento del servizio di Brokeraggio del Comune di Rieti per il periodo compreso tra il 01/09/2022 e il 31/08/2025, attraverso l'utilizzazione della piattaforma informatica relativa alle gare telematiche in dotazione al Comune di Rieti. CIG: 9167732BC4 CPV 66518100-5 Importo: € 90.942,00 Rettifica in autotutela del disciplinare di gara in base al disposto di cui all'art. 21-octies, c. 1 della l. 241/1990.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che con decreto sindacale n. 107 del 1/12/2021 prot. n. 67581 /2021, è stato conferito alla Dott.ssa Paola De Biaggio l'incarico di Dirigente del Settore III – Finanze e Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 32 del 05/08/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023;
- con delibera di C.C. n. 33 del 05/08/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera di C.C. n. 34 del 05/08/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 23/09/2021, è stato approvato il piano degli obiettivi e della performance assegnazione obiettivi 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 24/12/2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) è stato differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione 2022/2024;

- l'art.3 comma 5 *sexiesdecies*, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni con la legge di conversione n. 15/2022 ha previsto il differimento al 31/05/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 842 del 22.04.2022 è stata indetta un procedura di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio del Comune di Rieti approvando il Disciplinare di gara, il capitolato e la bozza di contratto;

Considerato che nell'ambito della quantificazione e qualificazione dei requisiti di partecipazione previsti nel bando devono essere tenute in considerazione varie circostanze che necessariamente ed obbligatoriamente impingono sui parametri minimi scelti da questa stazione appaltante necessari alla partecipazione alla gara, al fine di ricondurre la scelta effettuata all'interno del perimetro di quell'astratto concetto che è identificabile con il corretto uso del principio di proporzionalità nell'azione amministrativa. Rilevante, nell'affidamento del servizio oggetto di gara, risulta il fatto che esso è finalizzato a tenere indenne l'eterogeneo patrimonio dell'Ente da ogni situazione di potenziale rischio e di danno. Altresì va tenuto nella giusta considerazione il fatto che il comune di Rieti pur essendo un ente di medie dimensioni è comune capoluogo di Provincia con tutte le problematiche che si possono facilmente ipotizzare;

Verificato che l'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, la possibilità di richiedere, nel bando di gara, che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Mentre il successivo comma 5, per espressa previsione applicabile anche per gli appalti divisi in lotti, fissa un limite alla previsione di un fatturato minimo annuo, soglia peraltro derogabile in ragione di circostanze adeguatamente motivate rispetto ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture;

Rilevato che al riguardo anche la consolidata giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella *lex specialis* parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto. In definitiva, in sede di predisposizione della *lex specialis* di gara d'appalto, l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte

a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito. (Tar Campania, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 2185; Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; Tar Lazio, Sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008). Nello specifico, “il compito di definire i requisiti di idoneità che devono essere posseduti è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante” (*ex multis* [Tar Lazio, Roma, Sez. I Bis, 15/02/2022, n. 1843](#); Tar Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 144);

Dato atto che anche L’A.N.A.C. si è occupato di vicende analoghe a quella di odierna prospettazione con risoluzione a favore della stazione appaltante; a tal proposito si ritiene di citare, per esigenze di economia espositiva, il Parere ANAC n. 01 del 29/07/2014 che, anche se ancorato alla previgente previsione normativa, la quale nel tema in discussione non si discosta dalla successiva, ha ritenuto proporzionati i requisiti tecnico – economico – finanziari previsti nel disciplinare di gara a carico della società di brokeraggio;

Dato atto altresì che sempre secondo l’A.N.A.C., la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara (cfr. per tutti, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4170/2015; Sez. V n. 1599/2006)” (parere n. 5 dell’11 gennaio 2017)

Stando all’orientamento prevalente nella giurisprudenza (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972; Id., Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305), il potere discrezionale della Stazione Appaltante nel definire requisiti di gara ed elementi di valutazione delle offerte incontra dei limiti intrinseci desunti dalla natura del contratto e dal suo valore e dei limiti estrinseci derivanti dai principi di proporzionalità, ragionevolezza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza;

Ritenuto pertanto, nel più ampio rispetto del principio del *favor patecipationis*, di procedere ai sensi dell’art. 21-octies, c.1 della L. 241/1990 alla rettifica in autotutela, del disciplinare di gara ai punti di seguito indicati:

- al punto 9.2.1 sostituendo il periodo: “9.2.1 *Avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), intermediato negli ultimi tre esercizi (2019 - 2020 - 2021) premi assicurativi per un ammontare complessivo non inferiore a € 3.000.000,00*”; con il periodo: “9.2.1 *Avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), intermediato negli ultimi tre esercizi (2019 - 2020 - 2021) premi assicurativi per un ammontare complessivo non inferiore a € 945.000,00*”;

Chiaramente detta scelta rientra nell’ambito del potere discrezionale della Stazione Appaltante che

deve contemperare l'interesse pubblico assicurando al contempo la massima partecipazione alla gara evitando quantificazioni sproporzionate, pertanto nel caso che ci occupa la quantificazione della base d'asta di gara deriva dalla quantificazione del premio assicurativo totale pagato dall'Ente annualmente moltiplicata per gli anni previsti nel bando di gara, ovvero tre;

- al punto 9.3.1 sostituendo il periodo: “9.3.1 Anoverare tra i propri Clienti al momento della presentazione delle offerte almeno n. 1 Ente Locale di dimensioni analoghe a quelle del Comune di Rieti con popolazione pari o superiore a 48.000 abitanti”, con il periodo “9.3.1 Anoverare tra i propri Clienti al momento della presentazione delle offerte almeno n. 1 Ente Locale di dimensioni analoghe a quelle del Comune di Rieti con popolazione pari o superiore a 48.000 abitanti”;
- all'art. 15 “Offerta Tecnica” eliminando nella tabella sugli elementi di valutazione il punto B.3 “Formazione del personale in materia assicurativa con dettaglio delle modalità di erogazione, principali contenuti, tempistica, ecc., anche in modalità on line”, che attribuiva un punteggio massimo di 4 punti, a causa di un mero refuso di stampa che lo rendeva sovrapposto al successivo punto B.4, contenente la medesima indicazione. Pertanto i punti indicati alla suddetta lettera B della tabella passano da quattro a tre con la conseguente redistribuzione dei relativi punteggi, mantenendo sempre il punteggio massimo per il punto B a 33 punti: “il nuovo punto B.1 assegna un punteggio massimo di 12, il nuovo punto B.2 assegna un punteggio massimo di 16 punti, il nuovo punto B.3 assegna un punteggio massimo di 5 punti”;

Rilevato che nel Capitolato speciale di appalto al punto n. 01 prescrive quanto di seguito:

“ Il Broker si impegna, entro un mese dall'aggiudicazione, a costituire una sede operativa, nel Comune di Rieti, dotata di personale competente per lo svolgimento dell'attività sopra descritta.”

Ritenuto che detta prescrizione possa comprimere la possibilità di partecipazione alla gara di Società esterne al territorio locale, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 21-octies, c.1 della L. 241/1990 alla rettifica in autotutela, del disciplinare di gara eliminando tale prescrizione dal Capitolato speciale di Gara pertanto di procedere alla cancellazione della prescrizione:

“ Il Broker si impegna, entro un mese dall'aggiudicazione, a costituire una sede operativa, nel Comune di Rieti, dotata di personale competente per lo svolgimento dell'attività sopra descritta.”

D E T E R M I N A

1. Di procedere, nel più ampio rispetto del principio del *favor patecipationis*, ai sensi dell'art. 21-octies, c.1 della L. 241/1990 alla rettifica in autotutela, del disciplinare di gara ai punti di

seguito indicati:

- al punto 9.2.1 sostituendo il periodo: “9.2.1 *Avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), intermediato negli ultimi tre esercizi (2019 - 2020 - 2021) premi assicurativi per un ammontare complessivo non inferiore a € 3.000.000,00*”; con il periodo: “9.2.1 *Avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), intermediato negli ultimi tre esercizi (2019 - 2020 - 2021) premi assicurativi per un ammontare complessivo non inferiore a € 945.000,00*”;
- al punto 9.3.1 sostituendo il periodo: “9.3.1 *Annoverare tra i propri Clienti al momento della presentazione delle offerte almeno n. 5 Enti Pubblici, tra cui almeno n. 3 Enti Locali di dimensioni analoghe a quelle del Comune di Rieti con popolazione pari o superiore a 48.000 abitanti*”, con il periodo “9.3.1 *Annoverare tra i propri Clienti al momento della presentazione delle offerte almeno n. 1 Ente Locale di dimensioni analoghe a quelle del Comune di Rieti con popolazione pari o superiore a 48.000 abitanti*”;
- all’art. 15 “Offerta Tecnica”, pag. n. 22 del Disciplinare, eliminando nella tabella sugli elementi di valutazione il punto B.4 “*Formazione del personale in materia assicurativa con dettaglio delle modalità di erogazione, principali contenuti, tempistica, ecc., anche in modalità on line*”, che attribuiva un punteggio massimo di 4 punti, a causa di un mero refuso di stampa che lo rendeva sovrapposto al successivo punto B.3, contenente la medesima indicazione. Pertanto i punti indicati alla suddetta lettera B della tabella passano da quattro a tre con la conseguente redistribuzione dei relativi punteggi, mantenendo sempre il punteggio massimo per il punto B a 33 punti: “il nuovo punto B.1 assegna un punteggio massimo di 12, il nuovo punto B.2 assegna un punteggio massimo di 16 punti, il nuovo punto B.3 assegna un punteggio massimo di 5 punti” come di seguito indicato:

<p>B. Descrizione delle risorse umane dedicate e interfaccia con la stazione appaltante</p> <p>B1 Indicazione delle strutture e delle persone responsabili della gestione dei rispettivi settori di servizio dedicate all’ente: risorse umane, team di servizio e responsabile del servizio e le relative speciality tecniche dedicate</p> <hr/> <p>B2 Indicazione del numero di accessi garantiti per tutta l’intera durata del servizio da parte della persona referente e responsabile della direzione e del coordinamento</p>	<p>Punti massimi = 33</p> <p><i>Punti max 12</i></p> <p>➤ <i>n.1 accesso settimanale o sulla base delle esigenze dell’ente su</i></p>
--	--

<p>delle attività di cui al presente incarico che dovrà essere iscritto alla lettera “B” del registro unico degli intermediari (RUI).Gli accessi dovranno essere regolarmente protocollati in modo da costituire traccia della visita.</p>	<p><i>chiamata entro 24 ore:punti 15</i></p> <p>➤ <i>n. 1 accesso ogni 15 giorni: punti 10</i></p> <p>➤ <i>n. 1 accesso ogni 30 giorni: punti 5</i></p>
<p>-----</p> <p>B3 Formazione del personale in materia assicurativa con dettaglio delle modalità di erogazione, principali contenuti, tempistica, ecc., anche in modalità on line.</p>	<p><i>Punti max 6</i></p>

2. di procedere ai sensi dell’art. 21-octies, c.1 della L. 241/1990 alla rettifica in autotutela, del disciplinare di gara eliminando la prescrizione dal Capitolato speciale di Gara pertanto di procedere alla cancellazione della prescrizione:
3. “ *II Broker si impegna, entro un mese dall'aggiudicazione, a costituire una sede operativa, nel Comune di Rieti, dotata di personale competente per lo svolgimento dell'attività sopra descritta.*”
4. Di prorogare i tempi di pubblicazione della gara di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione sull’albo Pretorio del Comune di Rieti;
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Rieti;
6. Di effettuare di nuovo tutte le comunicazioni di pubblicità della gara.

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Paola De Biaggio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal al .

lì 11/05/2022

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.